



Decreto Dirigenziale n. 122 del 18/04/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BUCCINO (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ 30.000, SITO IN LOCALITA' FIUME BIANCO, POSTO IN SX IDRAULICA DEL FIUME BIANCO, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 55, CONFINANTE CON LE PARTICELLE NN. 9, 10, 84 E 622, PER USO AGRICOLO. DITTA: IMPRESA INDIVIDUALE ELIA ANGELO - PRATICA 2421 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 06.05.2011, acquisita agli atti di questo Settore in data 26.9.2011, prot. n. 722919, il sig. Elia Angelo, nato a Buccino il 07.03.1961 ed ivi residente alla contrada Costa del Corvo, in qualità di titolare firmatario dell'Impresa Individuale Elia Angelo, con sede in Buccino, contrada Costa del Corvo, C.F. LEI NGL 61C07 B242P, ha chiesto la concessione, per uso agricolo, del terreno demaniale di mq 38,200, sito in località fiume Bianco, posto in sx idraulica del fiume Bianco, costituito da due distinti appezzamenti di terreno demaniale individuati in catasto ai fogli 51 e 55;
- Che in seguito ad istruttoria della pratica e del sopralluogo tecnico effettuato in data 29.09.2011, è stata chiesta alla ditta documentazione tecnica integrativa recante la definizione di un'unica area demaniale;
- Che in seguito a trasmissione della documentazione tecnica richiesta acquisita agli atti di questo Settore in data 31.10.2011, prot. n.821659, con la quale è stata individuata e richiesta un'area demaniale di mq. 30.000, con nota prot. n. 11165 del 05.01.2012 è stato comunicato alla ditta il parere favorevole alla concessione in uso dell'area demaniale di mq 30.000 e contestualmente è stata chiesta la corresponsione delle indennità di occupazione relative all'anno 2009, per i mesi di novembre e dicembre, e per gli anni 2010 e 2011, codice 1517, nonché la costituzione del deposito cauzionale, codice 1519;
- Che con successiva nota n. 271526 del 06.04.2012 questo Settore, nel comunicare l'adesione alla richiesta di rateizzazione avanzata in data 02.04.2012, prot. n.265131 del 04.04.2012 con la quale sono stati anche trasmessi il versamento della prima rata di €620,12 dell'importo dovuto e la fidejussione assicurativa a garanzia dell'importo cauzionale, ha stabilito che le successive rate, di €620,12 ciascuna, fossero versate entro il 31.03.2013, 31.03.2014 e 31.03.2015, ognuna maggiorata di interessi legali.
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta, dal quale è scaturita un'indennità di occupazione che, per l'anno 2011, è di € 1009,80, comprensivo dell'imposta regionale del 10%, dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L. R. n.1/1972, con decorrenza 01.01.2011;

CONSIDERATO

- Che la ditta ha provveduto al pagamento della prima rata di € 620,12 con versamento effettuato in data 28.03.2012, n. VCYL 0181, c/o l'ufficio postale n 57/179, eseguito sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania Servizio Tesoreria, Napoli;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì, a garanzia dell'importo cauzionale di € 1.836,00, a stipulare polizza fideiussoria n.3227501246551 presso Milano Assicurazioni - Agenzia di Salerno, con effetto dal 27.03.2012 e validità al 27.03.2018.
- Che la ditta richiedente ha presentato certificato della camera di commercio di Salerno prot. CEW/26632/2011/CSA0063, del 08/11/11 attestante la sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;

- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la legge regionale n. 1 del 27.01.2012
- Delibera di G.R.n. 24 del 14.02.2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare all' Impresa Individuale Elia Angelo, con sede in Buccino, contrada Costa del Corvo, C.F. LEI NGL 61C07 B242P, titolare firmatario Elia Angelo nato a Buccino il 07.03.1961 ed ivi residente alla contrada Costa del Corvo, C.F. LEI NGL 61C07 B242P, la concessione del terreno demaniale di mq 30.000, sito in località fiume Bianco, posto in sx idraulica del fiume Bianco, individuato in catasto al foglio 55, confinante con le particelle nn. 9, 10, 84 e 622, per uso agricolo.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 il cespite demaniale in argomento della superficie di mq. 30.000, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova per uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;

b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione e realizzazione di strutture fisse sul terreno;

Art.2 la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Al termine, la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2011, è fissato in € 1,009,80, codice tariffa 1517, comprensivo dell'Imposta Regionale del 10%, che sarà di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 1.836,00, codice tariffa 1519, è stato garantito dalla ditta con polizza fideiussoria n.3227501246551 stipulata con Milano Assicurazioni, Agenzia di Salerno, avente validità per il periodo 27.03.2012-27.03.2018. Tale polizza sarà svincolata, a richiesta della ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 Il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10% , salvo eventuali congruagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni; Si precisa che a tale canone, per i soli anni 2013, 2014, 2015 dovrà essere aggiunto l'ulteriore importo di 620,12, maggiorato di interessi legali, quale 2a, 3a e 4a rata dovute per il rateizzo concesso.

Art.5 è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso del terreno, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR. DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno concesso qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie del terreno concesso venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare al terreno;

Art.17 è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. – OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Buccino;
- Al Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Buccino;
- Alla ditta Elia Angelo.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio